

Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, presentato da Hextra Srl, in qualità di soggetto capofila, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” promosso dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027.

I sottoscritti, in rappresentanza di:

a. Capofila:

- Hextra SRL, CF/PIVA 01121870073, rappresentata da Cristiano Revil, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede legale sita in Via Carlo Viola, 71/C, 11026 Pont Saint Martin (di seguito denominato “HEXTRA” o “Capofila”);

b. Partner:

- Fastalp SRL, CF/PIVA 01121870073 rappresentata da Giulio Valzolgher, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede legale sita in Via Carlo Viola, 70/L, 11026 Pont Saint Martin (di seguito denominato “FASTALP” o “Partner”);
- Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, C.F. 9104113007 e P.IVA 01040890079 rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Manuela Ceretta, in qualità di delegata del Legale Rappresentante, domiciliata per il presente atto presso la sede legale sita in Strada Cappuccini, 2A, 11100 Aosta (di seguito denominato “UNIVDA” o “Partner”), a ciò autorizzata con proprio Decreto n. 101, del 07 giugno 2025;

congiuntamente, le “Parti”

* * *

Articolo 1 – Premesse

La Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito anche “Ente Finanziatore”) ha pubblicato, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1283, in data 18 ottobre 2024, il Bando “Aggregazioni R&S” (di seguito “Bando”). Il Bando è stato successivamente modificato con il Provvedimento dirigenziale n. 7515, in data 10 dicembre 2024.

Le Parti rappresentano i soggetti attuatori del progetto “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, di seguito “Progetto”, presentato nell’ambito del suddetto Bando.

Con Provvedimento del Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale - Dipartimento sviluppo economico ed energia della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2152, in data 22 aprile 2025, sono stati approvati i verbali delle sedute dei giorni 28, 31 marzo 2025 e 1°, 3 aprile 2025, della Commissione per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati in risposta al Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1283/2024, dai quali risulta che il progetto in oggetto è

stato ammesso a finanziamento.

Subordinatamente alla concessione del finanziamento per la realizzazione del Progetto da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, le Parti si impegnano alla sua esecuzione secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto medesimo, così come approvati dall'Ente Finanziatore.

Il bando in oggetto, segnatamente all'art. 9, prevede espressamente che i soggetti beneficiari sottoscrivano un contratto di collaborazione. Pertanto, le Parti del progetto RISE intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo tra le Parti nonché conferire a Hextra SRL mandato speciale con rappresentanza.

Articolo 2 – Scopo dell'Accordo

1. Lo scopo del presente Accordo è quello di definire i rapporti e responsabilità tra le Parti per la realizzazione della collaborazione, gli aspetti relativi agli obblighi di confidenzialità, quelli relativi alla proprietà intellettuale e/o industriale ed all'utilizzo dei risultati scientifici e tecnici (o comunque suscettibili di generare diritti di sfruttamento e valore economico) derivanti dallo sviluppo della collaborazione.
2. Il programma di lavoro del progetto RISE verrà realizzato da 3 partners, HEXTRA, FASTALP e UNIVDA; HEXTRA, in qualità di capofila, coordinerà il consorzio e si occuperà della gestione degli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del progetto.

Articolo 3 – Natura dell'Accordo

1. La sottoscrizione del presente Accordo non comporta necessariamente l'istituzione di una organizzazione comune o di un'associazione tra le Parti.
2. Nessuna delle pattuizioni oggetto del presente Accordo potrà essere interpretata come atto costitutivo di nuova società.
3. La costituzione di società o organizzazione comune o qualsivoglia altra forma associativa a valore legale potrà essere prevista ed attuata con diverso ed ulteriore accordo.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

1. Ciascuna delle Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal Bando, realizza le attività di propria competenza previste dal Progetto e/o successivamente unanimemente concordate, in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
2. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del Progetto.
3. Le Parti si impegnano altresì a tenere a disposizione, per tutta la durata del Progetto e fino al termine indicato dall'Ente Finanziatore, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, per consentire all'Ente Finanziatore la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto finanziato.

Articolo 5 - Obblighi del Capofila

1. Ai sensi dell'art. 9 del Bando, il Capofila si impegna ad assumere la responsabilità ai fini della coerenza tecnica e industriale del Progetto nonché a svolgere qualsiasi occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l'Ente Finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento e monitoraggio del Progetto, del coordinamento e della trasmissione degli avanzamenti di spesa rendicontati dal Partner e dei rapporti con l'Ente Finanziatore anche a nome del Partner.
2. Il Capofila assume nei confronti dell'Ente Finanziatore la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, fermo restando che il Partner avrà l'obbligo di adempiere alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Capofila.
3. Il Capofila sarà responsabile per:
 - supervisionare il piano di lavoro;
 - revisionare i reports che verranno sottomessi alla Regione;
 - consolidare le dichiarazioni dei costi di tutti i partner;
 - monitorare lo stato di avanzamento lavori da riportare alla Regione;
 - gestire la comunicazione tra i partners usando strumenti IT e condividendo con essi informazioni appropriate;
 - distribuire il budget tra i partners;
 - gestire la comunicazione con il soggetto Coordinatore;
 - mediare eventuali conflitti e in caso di non risoluzione richiedere l'intervento del Coordinatore e, solo se necessario, della Regione.
4. Il Capofila svolge altresì funzione di raccordo per la trasmissione all'Ente Finanziatore di tutte le rilevanti variazioni societarie.
5. In ottemperanza e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del Bando, HEXTRA si impegna a conservare le attrezzature e le strumentazioni per ulteriori 5 anni dal termine del Progetto.

Articolo 6 – Obblighi dei Partners

1. Il Partner assume nei confronti dell'Ente Finanziatore la responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a proprio carico secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti e, in ogni caso, nella misura minima del costo totale del Progetto ammesso come definito nell'art. 10 del Bando.
2. Il Partner è tenuto inoltre alla rendicontazione periodica dopo 12 mesi di attività e alla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto entro il periodo di validità dello stesso come definito nell'art. 29 del Bando.

Articolo 7 - Ripartizione del finanziamento

1. Il costo del Progetto e la conseguente erogazione del contributo sono ripartiti tra le Parti in

coerenza agli importi approvati dall'Ente Finanziatore.

Articolo 8 - Flussi finanziari

1. Il contributo previsto dal Bando per la realizzazione del Progetto verrà assegnato – secondo le tempistiche previste dal Bando stesso – direttamente dall'Ente Finanziatore a ciascuna Parte pro quota.

Articolo 9 - Controllo e ripartizione delle spese

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall'Ente Finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro esigibilità ed alla conseguente agevolazione, secondo quanto indicato nel Bando.

Articolo 10 - Progetto di coordinamento

1. In caso di approvazione del progetto di coordinamento di cui all'art. 12 del Bando, il Capofila si impegna a rimborsare al coordinatore del progetto di coordinamento il 10% dei costi dell'attività di coordinamento relativi all'ambito tecnologico-applicativo in cui il Progetto risulta inserito.

Articolo 11 - Inadempienza della Parte

1. In caso di violazione di quanto disposto agli artt. 3, 4 e 5 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto), il Capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Capofila, informano l'Ente Finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. In caso l'inadempimento sia imputabile al Capofila, il Partner invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, il Partner informa l'Ente Finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 12 - Riduzione del finanziamento

1. Le Parti concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione del finanziamento contemplati dal Bando:
 - riduzione percentuale del finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore: in questo caso, ciascuna delle Parti dovrà accollarsi la riduzione proporzionalmente al quadro economico a Progetto;

- revoca dell'agevolazione: in questo caso, ciascuna delle Parti ha l'obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi – secondo quanto previsto dal Bando;
- non ammissibilità delle singole voci di spesa: a carico della Parte a cui è ascrivibile la spesa non ammissibile.

Articolo 13 – Riservatezza delle informazioni

1. Le Parti desiderano regolamentare i loro rispettivi obblighi per quanto concerne la riservatezza (d'ora in poi denominati "Obblighi di Riservatezza").
2. Ciascuna Parte (in seguito "Parte Divulgatrice") può divulgare, direttamente o indirettamente, ad un'altra Parte (in seguito "Parte Ricevente"), certe informazioni tecniche, scientifiche, finanziarie, commerciali ed economiche, di natura confidenziale (in seguito "Informazioni Confidenziali"), al fine di svolgere le attività di cui al presente Accordo per tutto il periodo di validità dello stesso.
3. L'espressione "Informazioni Confidenziali" non include in ogni caso informazioni:
 - che siano o si rendano generalmente accessibili al pubblico senza diretta o indiretta violazione degli Obblighi di Riservatezza;
 - per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle legittimamente ricevute, non vincolate da obblighi di riservatezza, da terze parti;
 - per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle sviluppate autonomamente senza l'utilizzo di alcuna Informazione Confidenziale della Parte Divulgatrice.
4. Nel caso alla Parte Ricevente sia richiesto di rivelare Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice per adempiere a leggi applicabili, o conformarsi ad un ordine da parte di un'autorità giudiziaria, governativa o altra autorità competente, e per quanto legalmente permesso, la Parte Ricevente deve puntualmente comunicare tale richiesta, prima di adempiere ad essa secondo gli obblighi di legge, alla Parte Divulgatrice.
5. Qualora Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice siano divulgate, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, le Parti concordano che la Parte Ricevente dovrà:
 - mantenere le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice strettamente riservate (assicurando anche l'adozione di ogni misura necessaria a custodirle adeguatamente) e non trasmetterle a terzi, salvo previa autorizzazione scritta da parte della Parte Divulgatrice;
 - usare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice esclusivamente per lo svolgimento ed entro gli ambiti delle attività oggetto del presente Accordo e non usarle in alcun modo che possa direttamente o indirettamente ledere gli interessi della Parte Divulgatrice;
 - limitare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice al proprio personale e collaboratori che ne abbiano bisogno in virtù del coinvolgimento nelle attività dell'Accordo;
 - far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli Obblighi di Riservatezza;
 - ritenersi responsabile di ogni attività o viceversa di ogni inadempimento dei propri

- dipendenti e collaboratori che comporti una violazione di tali Obblighi di Riservatezza;
- con i collaboratori, firmare un esplicito accordo di riservatezza che assicuri il rispetto di quanto precedentemente pattuito.
6. In qualunque momento, dietro richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente deve restituire alla Parte Divulgatrice, o distruggere, tutte le copie delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice, scritte o comunque tangibili, di cui essa sia in possesso.
 7. Ogni Parte riconosce che le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice sono e resteranno proprietà della stessa. Attraverso la divulgazione di Informazioni Confidenziali, nell'ambito del presente accordo, non si configura "divulgazione" ai sensi della perdita di diritto alla difesa per brevetto, diritto di autore, registrazione di marchio o altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, anche ove tali diritti non siano già stati protetti.
 8. Gli Obblighi di Riservatezza, di cui al presente articolo, continueranno a sussistere per un periodo ulteriore di 5 (cinque) anni a partire dalla data di scadenza o risoluzione per mutuo consenso del presente Accordo (Termine Finale).

Articolo 14 - Diritti di Proprietà intellettuale e/o industriale e Pubblicazioni

1. Ai fini del presente Accordo, per "Background" si intendono le informazioni in possesso di ciascuna Parte prima del Termine Iniziale del presente Accordo, attinenti all'oggetto dell'Accordo stesso, come pure i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale connessi a dette informazioni; per "Foreground" si intendono sia le informazioni e le conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali - che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo di cui alla collaborazione tra le Parti e generate da ciascuna Parte o congiuntamente dalle Parti in relazione alle attività di collaborazione, sia eventuali prototipi.
2. Il Background detenuto a qualsiasi titolo da ciascuna Parte è e rimane di proprietà di detta Parte, anche qualora non sia già sottoposto a tutela. Ciascuna Parte potrà a propria discrezione rendere disponibile alle altre Parti il proprio Background che sia necessario per l'esecuzione della collaborazione; non potrà pretendere licenze d'uso su detto Background.
3. Le Parti riconoscono espressamente che ciascuna di esse sarà titolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sul Foreground generato dalla parte stessa nella collaborazione oggetto dell'Accordo. Per il Foreground generato in comune ed indistinguibilmente da entrambe le parti, i diritti di proprietà intellettuali e/o di sfruttamento industriale o commerciale saranno congiuntamente e in parti uguali titolati in comune.
4. Ciascuna Parte sarà libera di proteggere il Foreground da essa stessa generato nel Progetto, a proprie spese, secondo le forme di tutela legale e per l'ambito territoriale che riterrà più opportuni. Similmente, avrà il diritto di proteggere a proprie spese anche il Foreground generato in comune ed indistinguibilmente: i diritti di sfruttamento dovranno comunque essere riconosciuti in parti uguali a tutte le Parti indipendentemente dalla Parte che li farà valere. Le spese sostenute dalla Parte che farà valere proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento saranno sottratti dalla condivisione economica dei diritti di sfruttamento stessi fino all'intero ristoro del costo sostenuto maggiorato degli interessi legali.

5. Le pubblicazioni inerenti attività della collaborazione di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Background o Foreground di altre Parti e purché non compromettano la protezione della proprietà intellettuale e/o industriale, e comunque purché compatibili con gli Obblighi di Riservatezza sussistenti tra le Parti. In tutti i casi dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti e, qualora una delle Parti non intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione, dovrà comunicarlo alla Parte richiedente ed evidenziare i motivi che giustificano il proprio diniego.
6. Resta inteso che nessuna Parte potrà pubblicare e/o divulgare Informazioni Confidenziali, Background o Foreground di un'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima Parte.
7. Quanto convenuto in termini di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e Pubblicazioni resta valido anche per la durata di ulteriori 5 (cinque) anni a partire dalla data di scadenza o risoluzione per mutuo consenso del presente Accordo (Termine Finale). Qualora una parte decida di recedere unilateralmente dal presente Accordo, il termine di 5 anni decorre comunque dal termine finale dell'Accordo.
8. Tutto quanto pattuito ai precedenti punti dell'articolo 14 si estende ai dipendenti ed ai collaboratori (anche a titolo gratuito) delle Parti. Le parti si assumono la responsabilità di qualsiasi violazione da parte dei propri dipendenti o collaboratori (anche a titolo gratuito), anche per un periodo fino a 5 anni successivi al termine dell'eventuale rapporto di dipendenza.

Articolo 15 – Entrata in vigore, durata dell'Accordo e diritto di Recesso

1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma da parte del legale rappresentante di ciascuna parte menzionata e resterà in vigore per tutta la durata del progetto, risolvendosi automaticamente alla naturale conclusione delle attività del progetto RISE.
2. Resteranno in vigore, oltre la durata del presente accordo, le clausole riguardanti la Riservatezza (art. 13) e la Proprietà Intellettuale (art. 14).
3. Qualora una delle parti voglia recedere dal presente accordo, dovrà notificare per iscritto la propria volontà al Capofila esponendo le ragioni alla base della richiesta corredate da adeguata documentazione. Il Coordinatore ricevuta la richiesta al fine di poter procedere ad oggettiva valutazione avrà diritto di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva; alla ricezione della totalità delle informazioni esprimerà entro 30 giorni solari riscontro positivo o negativo alla richiesta.
4. Nell'eventualità la richiesta possa compromettere il progetto o creare impatto su uno o più degli altri soggetti coinvolti sarà cura del Capofila coinvolgere adeguatamente le parti in causa prima esprimere riscontro. La uscita di una qualunque Parte dall'accordo non determina il venire meno per detta Parte degli obblighi di riservatezza e di proprietà intellettuale, che continueranno a valere come agli articoli 13 e 14.
5. Il presente Accordo rimane in vigore per il numero dei firmatari che non hanno esercitato diritto di recesso.

Articolo 16 - Modifiche al presente atto

1. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti. Il Capofila notifica agli organi competenti dell'ente finanziatore ogni modifica del presente atto.

Articolo 17 - Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Aosta.

Articolo 18 - D.lgs. 231/2001, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231

1. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di rispettare i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, e sue s.m.i.
2. Le Parti si impegnano ad osservare quanto contenuto nei rispettivi Codici Etici nonché nei rispettivi Modelli organizzativi (MOG 231) adottati – limitatamente a quanto reso pubblico nei rispettivi siti istituzionali – astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute. La violazione accertata con sentenza passata in giudicato delle suddette obbligazioni determinerà la risoluzione anticipata del Contratto ex art. 1456 del codice civile, fatti salvi in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. In caso di violazione dei citati Codici Etici e/o dei MOG 231 ad opera di una Parte, e fatti salvi i predetti diritti, all'altra Parte è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto.

Articolo 19 - Registrazione e spese di bollo

1. Il presente accordo è registrato soltanto in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università (autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006).

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, acquisite le informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ("GDPR"), ove necessario, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente atto.

Articolo 21 - Sottoscrizione

1. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori.
2. La data di sottoscrizione s'intende quella in cui è effettuata l'ultima operazione informatica di

